

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEGONI, CIVATI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, TURCO,
BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO**

Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi per affidamenti di contratti di concessione e di appalti nonché di appalti e concessioni riservati e altre disposizioni per l'aggiudicazione degli appalti di servizi speciali

Presentata il 28 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di intervenire sul decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha modificato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di seguito « codice degli appalti ». L'intento è quello di apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2016 nelle parti in cui non ha recepito alcune delle condizioni poste in maniera identica dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e, addirittura, di migliorarlo, nonostante fosse previsto nella legge delega n. 11 del 2016, all'articolo 1, comma 3, che: « Gli schemi dei decreti

legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro

quindici giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato». Il Governo dunque ha emanato il decreto legislativo di modifica del codice degli appalti senza seguire le condizioni poste dalla Commissione ambiente nonostante fosse previsto dalla legge delega che in caso di difformità dallo stesso si dovesse ritrasmettere il testo alle Camere entro quindici giorni.

L'articolo 1, sostituendo l'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ripristina l'obbligatorietà delle clausole sociali prevedendo che, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, recependo in modo corretto una direttiva europea, prevede l'affidamento di servizi a

cooperative sociali. Ma nella normativa dell'Unione europea non è fatto alcun riferimento alle cooperative sociali e l'articolo in esame è perciò frutto di un'interpretazione dell'Esecutivo che favorisce delle imprese a discapito di tutte le altre tipologie di società. Si prevede, pertanto, che in caso di appalti riservati a cooperative o a imprese sociali, ciò avvenga nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetto di appalto, stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 3 introduce l'articolo 142-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016 in cui si dettano nuove norme in materia di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici, stabilendo che essa avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. L'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: « Art. 50. – *(Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti).* – 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ai fini di cui al presente codice, per servizi ad alta intensità di manodopera si intendono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. Il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: « 1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali e nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetti di appalto stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta dell'ANAC, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, le stazioni appaltanti possono ri-

servare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate ovvero possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 60 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 142-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

« ART. 142-bis. – *(Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici).* – 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX è effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia prevista dall'articolo 35, comma 1, lettera *d*).

2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1 del presente articolo, anche di importo inferiore alla soglia prevista dall'articolo 35, comma 1, lettera *d*), è effettuata ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, nonché le esigenze specifiche delle persone svantaggiate ».

